

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA  
"LA DANZA associazione sportiva dilettantistica"**

**DENOMINAZIONE - SEDE**

**art. 1**

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, una associazione non riconosciuta, operante nel settore sportivo che assume la denominazione **LA DANZA associazione sportiva dilettantistica**.

L'associazione ha la sede legale nel Comune di Casalecchio di Reno (BO) in Via canonica n°18.

L'eventuale variazione di sede, all'interno dello stesso comune, non comporta variazione Statutaria. La sua durata è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

L'associazione potrà costituire delle Sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

**SCOPO - FINALITÀ**

**art. 2**

L'associazione e' un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività e' espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e per l'esclusivo soddisfacimento di fini collettivi.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.


Essa opera con finalità sportive per lo sviluppo di attività sportiva connessa alla pratica della danza intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza della pratica di detta disciplina.

L'associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate all'attività della danza e di proporre la danza come strumento di relazione
- b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento di detta disciplina;
- d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive sia nazionali che internazionali;
- g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione di insegnanti di danza e di qualificazione per operatori sportivi (come ad esempio giudici di danza);
- h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite; non può assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Il sodalizio si conforma, accettandole incondizionatamente, alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché





agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

## **SOCI**

### **art. 3**

Il numero dei soci e' illimitato.

L'associazione può associare unicamente società o associazioni sportive dilettantistiche (di seguito denominate soci o soggetti associati) che svolgono attività in armonia con gli scopi sociali di cui all'art. 2 del presente statuto e che non abbiano finalità di lucro economico e che ne condividano gli scopi impegnandosi a realizzarli.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

### **art. 4**

le società o associazioni sportive dilettantistiche che intendano essere ammesse a socio dovranno farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

La domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richieda l'adesione e dovrà essere rinnovata in caso di variazione del legale rappresentante.

La validità della qualifica di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio direttivo o in alternativa da parte del Presidente o di persona appositamente delegata.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, il soggetto interessato (attraverso il suo legale rappresentante) potrà presentare ricorso scritto al Presidente, sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

### **art. 5**

La qualifica di socio da' diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione del bilancio e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo e nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

### **art. 6**

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento della quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi a sostegno economico del sodalizio sono intransmissibili e non rivalutabili.

## **PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

### **art. 7**

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o di estinzione della persona giuridica o Ente.

### **art. 8**

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate dal soggetto giuridico attraverso il legale rappresentante per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;





b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;  
c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.  
Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale o diverso termine stabilito per la corresponsione comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

#### art. 9

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

### RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE

#### art. 10

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

### ESERCIZIO SOCIALE e BILANCIO

#### art. 11

L'esercizio sociale va dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno.

#### art. 12

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati.

### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

#### art. 13

Sono organi dell'Associazione:





- a) l'Assemblea degli associati;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Presidente;
- ASSEMBLEE**

**art. 14**

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

**art. 15**

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Consiglio direttivo;
- c) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- e) approvazione di eventuali Regolamenti;
- f) deliberazione in merito all'esclusione dei soci;
- g) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale
- h) delibera in merito alla costituzione di sezioni per la gestione delle attività associative

**art. 16**

L'assemblea, di norma, e' considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

**art. 17**

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale, mediante mail, lettera, fax e ogni altro mezzo idoneo alla massima diffusione, almeno 30 giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata per iscritto, con indicazione delle materie da trattare da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.


Nelle assemblee hanno diritto al voto i soggetti associati in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

**art. 18**





L'assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario e' fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **art. 19**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea prima di procedere alle votazioni.

Le candidature alle cariche sociali devono pervenire al Presidente in forma scritta almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soggetti soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o da una qualsiasi delle Federazioni sportive o Enti di promozione ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche associate di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata o ente di promozione sportivo riconosciuto dal CONI.

I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario con funzioni di tesoriere e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta senza formalità almeno otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni siano adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti, previo accordo, le riunioni possono essere tenute su skype o in videoconferenza.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti e messi a disposizione degli associati.

Il Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il rendiconto economico - finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

### **art. 20**

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando



i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea ordinaria cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio o il Presidente, il Vice Presidente in carica deve convocare entro 30 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

## **PRESIDENTE**

### **art. 21**

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio che provvederà, come da statuto, al suo interno, all'elezione del Presidente.

## **VICE PRESIDENTE**

### **art. 22**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni in cui venga espressamente delegato.

## **SEGRETARIO**

### **art. 23**

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'associazione curando la tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo o del Presidente.

## **PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI**

### **art. 24**

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

## **SCIoglimento**

### **art. 25**

Nel caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea straordinaria fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina di un liquidatore, fissandone i poteri scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. La convocazione dell'assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'associazione potrà essere richiesta da almeno tre quarti degli associati soci con diritto di voto e con esclusione delle deleghe. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi

diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

Il patrimonio residuo sarà devoluto a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### FORO COMPETENTE

#### art. 26

La definizione di qualsiasi controversia che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione è di competenza del Foro di Bologna.

### NORMA FINALE

#### art. 27

Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Casalecchio di Reno (BO), 8/8/2015

Il Presidente

*Verdone Franco*

